



**Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
*UFFICIO VI Politiche per gli studenti*

Il DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri

Prot. n. 5098

Bari, 01.06.2011

Ai Dirigenti Scolastici  
della Regione Puglia

e, p.c.

Al Dirigenti dell' USR Puglia

Ai Referenti provinciali per la disabilità  
USR Puglia

Al Sito-web USR Puglia

**OGGETTO** : Diritto all'istruzione secondaria di secondo grado degli alunni diciottenni con disabilità, in possesso di attestato di crediti formativi.

Pervengono a questa Direzione quesiti in merito al diritto degli alunni con disabilità, che abbiano già compiuto o che stiano per compiere diciotto anni nell'anno scolastico in corso, ad iscriversi presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

La materia è già stata oggetto, lo scorso anno, di un chiarimento della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, contenuto nella nota n. 5822 del 3.08.2010, diffusa con nostra circolare n. 7514 del 4.08.2010.

Sulla medesima questione è nuovamente intervenuta la stessa Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici , a riscontro di un quesito puntuale, precisando che l'alunno disabile *"in possesso dell'attestato di credito formativo, ma non della licenza del primo ciclo ha diritto a proseguire se non ha superato il diciottesimo anno di età e comunque entro l'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età, nella scuola del secondo ciclo, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla L. 104/92"*.

Per una migliore comprensione della questione all'esame, occorre fare riferimento alla giurisprudenza costituzionale, nonché alle forti di rango secondario.



**Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

UFFICIO VI Politiche per gli studenti

La **Corte Costituzionale, con sentenza n. 226/2001**, precisa che *“nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della scola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma (...)”, con l’adozione “delle medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992”.*

Le **CC.MM. per le iscrizioni** nonché il **Regolamento sulla Valutazione**<sup>1</sup> precisano che *gli alunni con disabilità, laddove, “in sede di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, non abbiano conseguito il diploma ma un attestato comprovante i crediti formativi maturati, documentati in sede di esame (così anche la C.M. n. 101 del 13.12.2010 – Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012”) se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado”.*

**L’analisi delle suddette precisazioni consente di fissare i seguenti punti di diritto:**

**1. l’assunto dedotto nella sentenza della Consulta**, a riguardo del diritto all’istruzione dell’alunno *“anche sino ai diciotto anni – da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età”, esercitabile mediante la frequenza di corsi per adulti, in quanto “la frequenza di corsi per adulti (...) assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici-quattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro in ambiti il più possibile omogenei. Infatti, l’integrazione scolastica della persona maggiorenne (...) può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società (...) qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell’età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione”;*

---

<sup>1</sup> Circ nn. 4 del 15.01.2010 (Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo a.s. 2010-2011), § 3 e 17 del 18.02.2010 (Iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2010-2011), § 7, ovvero l’art. 9, commi 4 e 6 del D.P.R. 122/2009 (Regolamento per la valutazione degli alunni),



*Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

*UFFICIO VI Politiche per gli studenti*

**2. l'individuazione, nelle citate Circolari Ministeriali, della condizione fondante di tale diritto** nel conseguimento, in sede di Esame di Stato finale del primo ciclo, di “*un attestato comprovante i crediti formativi maturati*” ivi documentati, ove supportato anche dal mancato superamento del 18° anno di età (da intendersi estensivamente, come dalla sentenza citata e, quindi, dal richiamato parere ministeriale).

Pur richiamando la valutazione della Consulta, in riferimento alla migliore efficacia di un percorso formativo espletato “*tra pari*”, vari profili di valutazione (il profilo dinamico degli alunni ed il loro progetto educativo; la contingente ridotta istituzione di Centri Territoriali Permanenti per l'Istruzione e la formazione in età adulta; il richiamato parere dell'Ufficio VI della Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR), suggeriscono l'opportunità di accogliere l'iscrizione degli alunni in parola alla prima classe degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado per l'a.s. 2011-2012.

Tuttavia, in considerazione della particolare delicatezza della materia e delle molteplici implicazioni della stessa in ordine alla determinazione degli organici per il sostegno, si invitano le SS.LL. ad acquisire con attenzione e profondità i contenuti rappresentati e ad usare la massima accortezza e responsabilità nel tenere conto, nella valutazione finale degli alunni con disabilità, negli anni di corso di ciascun grado di istruzione, in primo luogo dello specifico profilo degli stessi, nonché della reale efficacia di eventuali prolungamenti nella permanenza in un singolo anno, coinvolgendo nella valutazione, e nella decisione che ne consegue, i diversi livelli collegiali a ciò deputati (GLHO, GLHI, consigli di classe, collegio docenti), al completo delle loro componenti.

**Tanto, al fine di prevenire pratiche automatizzate di appello al diritto in parola, non concretamente né efficacemente collegate con l'esigenza individuale, specifica e documentata, di integrazione sociale del singolo alunno con disabilità.**

A tal fine, le SS.LL., in sede di determinazione del bisogno di organico definitivo per il sostegno per l'a.s. 2011-2012, ove si ravvisi effettiva e comprovata necessità di permanenza, vorranno inviare agli Uffici di ambito provinciale competenti per territorio, unitamente ai modelli H aggiornati, anche copia conforme dei verbali dei suddetti organi, debitamente sottoscritti da



*Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

*UFFICIO VI Politiche per gli studenti*

ciascuna componente, nonché il PDF, il PEI e la valutazione del PEI relativi all'a.s. in corso, per consentire il successivo giudizio di validazione da parte dei rispettivi GLH provinciali.

IL Direttore Generale  
F.to Lucrezia STELLACCI